

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione implica la compensazione delle spese

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Definizione agevolata della lite – L. n. 225/2016 - Rinuncia al ricorso ex art. 391, secondo comma, cod. civ - Estinzione del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE **Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29914**

sul ricorso iscritto al n. 7539/2014 R.G. proposto da:

DI R. M. S. C. ,T. GIUSEPPE, T. SALVATORE e T. ANDREA, tutti nella qualità di eredi di Di R. L. (deceduta in data 5.9.2012) e anche in qualità di eredi della defunta Di N. T. nonché di soci della Molino Di R. di Di R. C. & C. S.a.s., rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Fegatelli e dall'Avv. Lorenzo Picciano domiciliati in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/a

- ricorrenti –

contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

- controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 324/16/13 pronunciata il 16.7.2013 e depositata il 17.9.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8.10.2020 dal consigliere dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Immacolata Zenò, che ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti;

Udito il difensore della società ricorrente, in persona dell'avvocato Francesca Fegatelli, che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio

Rilevato che

M.S.D.R., in proprio e nella qualità di erede di T.D.N. nonché nella qualità di socia della M.D.R. di D.R.C. sas. & C., C.D.R., in proprio e nella qualità di erede di T.D.N. nonché nella qualità di socia della M.D.R. di D.R.C. s.a.s. & C nonché G.T., S.T. e A.T., questi ultimi tutti nella qualità di eredi della defunta L.D.R., la quale a sua volta agiva in proprio e nella qualità di erede di T.D.N. nonché nella qualità di socia della M.D.R. di D.R.C. s.a.s. & C. ricorrevano innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 324-16-13 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Siracusa, pronunciata il 16.7.2013 e depositata il 17.9.2013.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio con controricorso.

Nelle more del giudizio, tutti i ricorrenti accedevano alla definizione agevolata della lite, prevista dal d.l. n. 193 del 2016 convertito in legge n. 225 del 2016 e con atto in data 15.4.2019 aderivano alla definizione agevolata della lite di cui all'art. 3 primo comma e 23 d.l. 119/2018. L'Amministrazione Finanziaria comunicava gli importi da corrispondere per la definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 convertito in legge n. 225/2016 ed i ricorrenti provvedevano ad eseguire i pagamenti nei termini stabiliti. I ricorrenti provvedevano quindi a notificare all'Agenzia la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 cod. proc. civ. ed ex D.L. no 193/2016 poi convertito in L. no 225/2016 (atti depositati presso la Cancelleria di Corte).

Considerato che

La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2020